

ALGORITMI ED “ESONERO”: A PARTIRE DA ARNOLD GEHLEN

THOMAS CASADEI*

SUMARIO: 1. La (supposta) infallibilità dell’algoritmo e la sua seduzione – 2. Un’ipotesi interpretativa: l’“esonero” come presupposto dell’algoritmo – 3. I rischi della “società algoritmica” – Verso una “nuova fenomenologia della regolazione”?

ABSTRACT: The use of algorithms as a functional strategy puts the institutional decision-making paradigms to test and their endurance in the actual functioning of the institutions. Starting from the appeal exercised by algorithms and the practice of them as vectors of justice, “algocracy”, in fact, becomes an indicator of the tendency towards depersonalization and de-responsibility of institutional powers.

From a legal philosophical perspective, the essay highlights the assumptions and the critical profiles of this “exemption”. More specifically, through Gehlen’s theoretical reflection, the article focuses on the need to reach a normative order that contrasts the excessive algorithmic power, proposing solutions focused on the regulatory potential of decision-making processes that move from concrete reality.

KEYWORDS: algorithms, predictive justice, institutions, Gehlen, *Entlastung*, regulation

ABSTRACT: Il ricorso agli algoritmi come strategia funzionale mette in tensione i paradigmi decisionali delle istituzioni e la loro tenuta nell’effettivo funzionamento. A partire dalla seduzione esercitata dagli algoritmi e dal ricorso ad essi come vettori di giustizia, l’“algocrazia”, infatti, diventa un indicatore

* Cattedrático de Filosofía del derecho de la Universidad degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Ringrazio Roger Campione, il quale a partire da un piacevole confronto avvenuto a Siviglia, a margine di un convegno su intelligenza artificiale, robotica e filosofia del diritto, mi ha invitato con grande generosità a riprendere alcune riflessioni svolte in quell’occasione e ad approfondirne alcune implicazioni.

Un ringraziamento particolare rivolgo anche a Francesco De Vanna, al quale devo la messa a punto di alcuni passaggi intorno alle dinamiche dei processi istituzionali determinate dal ricorso agli algoritmi e a Rosaria Piroso che ha discusso con me i contenuti del lavoro. Sono molto grato a Vallori Rasini per il confronto sul pensiero di Arnold Gehlen.

Il testo riprende, con alcune significative modifiche, la parte centrale di un altro mio scritto: “Istituzioni e algoritmi: tra strategie funzionali ed «effetti collaterali»”, in *Smart. La persona e l’infosfera*, a cura di U. Salinitro, Pisa, Pacini giuridica, 2022, pp. 245-265.

della tendenza alla spersonalizzazione e alla deresponsabilizzazione dei pubblici poteri.

In una prospettiva giusfilosofica, il saggio evidenzia i presupposti e i profili di criticità di questo “esonero”. Attraverso la riflessione di Arnold Gehlen, più in particolare, l’articolo si sofferma sulla necessità di giungere ad un ordine normativo che contrasti lo strapotere algoritmico, prospettando soluzioni incentrate sul potenziale regolativo dei processi decisionali che muovono dalla realtà concreta.

KEYWORDS: algoritmi, giustizia predittiva, istituzioni, Gehlen, *Entlastung*, regolazione

1. LA (SUPPOSTA) INFALLIBILITÀ DELL’ALGORITMO E LA SUA SEDUZIONE

Il ricorso agli algoritmi da parte delle istituzioni e nelle decisioni pubbliche in senso lato offre, come viene rilevato da più parti in modo assai ricorrente, grandi opportunità e potenzialità, ma pone, al contempo, numerosi interrogativi e questioni controverse¹.

In questa sede ci si propone di mettere a fuoco, in particolare, alcuni presupposti che pare possano essere alla base della seduzione algoritmica cui non sfuggono neppure le istituzioni e il loro funzionamento.

1 Per un inquadramento delle sfide e dei problemi posti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale si vedano: G. Alpa, *L’intelligenza artificiale. Il contesto giuridico*, Modena, Mucchi editore, 2021; S. Amato, *Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie*, Torino, Giappichelli, 2020; M.A. Boden, *AI. Its Nature and Future*, Oxford, Oxford University Press, 2016; N. Bostrom, *Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie*, Torino, Bollati Boringhieri, 2018; K. Crawford, *Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’IA*, Bologna, il Mulino, 2021; P. Domingos, *L’Algoritmo Definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Torino, Bollati Boringhieri, 2016; J. Kaplan, *Intelligenza artificiale: guida al futuro prossimo*, Roma, LUISS University Press, 2017; N.J. Nilsson, *Intelligenza artificiale*, Milano, Apogeo, 2002; L. Palazzani, *Tecnologie dell’informazione e intelligenza artificiale: sfide etiche al diritto*, Roma, Studium, 2020; F. Pizzetti (a cura di), *Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, Torino, Giappichelli, 2018; A. Santosuosso, *Intelligenza artificiale e diritto. Perché le tecnologie di IA sono una grande opportunità per il diritto*, Milano, Mondadori, 2020; M. Tegmark, *Vita 3.0. Esseri umani nell’era dell’intelligenza artificiale*, Milano, Raffaello Cortina, 2018.

Per un quadro di sintesi sia consentito rinviare, da ultimo, a Th. Casadei, S. Pietropaoli, “Intelligenza artificiale: fine o confine del diritto?”, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali*, Milano, Wolters-Kluwer-Cedam, 2021, pp. 219-232.

Al centro della trattazione starà, più precisamente, il ruolo delle istituzioni pubbliche² in un'epoca in cui l'utilizzo degli algoritmi pare poter assicurare ad esse *rapidità, efficienza, efficacia*³.

Alla luce di queste certezze, la fiducia verso gli algoritmi e le correlazioni statistiche si affermano, nelle visioni più ottimistiche, proprio in termini di *decisionalità*, “in quanto si affiderebbero alle macchine capacità di analisi obiettive”⁴.

L'algoritmo, del resto, è uno strumento sicuramente complesso ma, nello stesso tempo, connotato da un funzionamento elementare⁵. Riprendendo un'efficace definizione elaborata da un magistrato che è stato anche maestro di informatica giuridica, Renato Borruso, l'algoritmo

“è un insieme ordinato in sequenza di tutte le regole precise inequivoche, analitiche, generali, astratte, formulate *ex ante*, cioè prima che si presentino concrete questioni da risolvere e senza riferimento specifico ad esse, la cui scrupolosa e letterale applicazione da parte di chiunque lo pone *infallibilmente* in grado di conseguire il risultato *giusto*”⁶.

Oltre all'*infallibilità*, sancita appunto *ex ante*, del suo utilizzo si valorizza, poi, la *neutralità, l'imparzialità dei risultati*: la neutralità dell'algoritmo è rappresentata dal fatto che il meccanismo di funzionamento non parteggia per

-
- 2 Si veda, in proposito, F. Faini, “Intelligenza artificiale e diritto: le sfide giuridiche in ambito pubblico (The law to “the new world”. The challenges of Artificial Intelligence)”, *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, (1) 2019, pp. 145-162. Cfr., anche, B. Raganelli, “Decisioni pubbliche e algoritmi: modelli alternativi di dialogo tra forme di intelligenza diverse nell'assunzione di decisioni amministrative”, *Federalismi.it*, (2), 2020, pp. 242-261, in part. pp. 243-244.
 - 3 Su questi aspetti, con particolare riguardo alla pubblica amministrazione, si veda F. Faini, “Intelligenza artificiale, diritto e pubblica amministrazione”, in A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano, Franco Angeli, 2020, pp. 385-413. Cfr., anche, M. Ferrari, “Il vantaggio della responsabilità concorsuale da uso “organizzato” di algoritmi”, *Ragion pratica*, (2) 2021, pp. 405-426. Per una disamina di taglio prettamente giusfilosofico si veda G. Tuzet, “Effettività, efficacia, efficienza”, *Materiali per una storia della cultura giuridica*, (1) 2016, pp. 207-224.
 - 4 Così E. Longo, “Dai big data alle «bolle filtro». Nuovi rischi per i sistemi democratici”, *Percorsi costituzionali*, (1) 2019, pp. 29-44, p. 33. Per una ricostruzione del tema rinvio a G. Avanzini, *Decisioni amministrative e algoritmi informatici*, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, p. 5 ss.
 - 5 Per un'illustrazione della sua logica, anche in chiave storica, rinvio a L. Laura, *Breve e universale storia degli algoritmi*, Roma, Luiss University Press, 2019. Sui nessi tra utilizzo degli algoritmi e semplificazione amministrativa si veda C.R. Sunstein, *Simpler. The Future of Government*, New York, Simon & Schuster, 2013.
 - 6 R. Borruso, *Computer e diritto*, 2 tt., Milano, Giuffrè, 1988, t. I “Analisi giuridica del computer”: p. 189 (i corsivi sono miei).

nessuna delle possibili scelte di *output*⁷, la sua forza sta nella logica, esatta, dei numeri⁸.

L'algoritmo, dunque, ha la capacità di poter essere utilizzato in molti modi, teoricamente da chiunque e di poter essere estremamente pervasivo, ciò attesta la sua innegabile *potenza*.

Lo scenario è quello di un'epistemologia "riduzionista" che è stata puntualmente descritta nel modo seguente: "tutti i problemi complessi (compresa l'intelligenza umana) possono essere ricondotti ad una serie ordinata e finita di problemi più semplici (algoritmo)"⁹.

Quella che ne scaturisce è "un nuovo tipo di potenza, che ha sostituito tanto l'idea di potere o sovranità privata (tipica dell'epoca moderna), quanto l'idea di potere o sovranità politica (propria dell'epoca contemporanea)". Si afferma così una nuova "fenomenologia della sovranità", "intesa come potenza tecnica o tecno-economica, che si esprime nella proprietà e nell'utilizzo di macchine governate da algoritmi, in grado di svolgere operazioni di computazione ad una velocità che continua a crescere in maniera esponenziale"¹⁰.

"Qualificare" la decisione con un crisma di "scientificità" è ciò che oggi caratterizza il ricorso agli algoritmi e conferisce loro una peculiare – ma certamente discutibile se si mantiene un approccio critico rispetto al determinismo tecnologico – "autorità"¹¹.

I risultati delle procedure algoritmiche, automatizzate, sono esatti e quindi, come tali, ritenuti giusti. Di qui la forte seduzione algoritmica prepotentemente affermatasi negli ultimi anni anche in seno alla pubblica amministrazione¹².

7 Per una messa a fuoco della questione G. Gitti, "Tecnologie digitali, persona, istituzioni", in P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020, pp. 215-230. Cfr. G. Fasano, "L'intelligenza artificiale nella cura dell'interesse generale", *Giornale di diritto amministrativo*, (6) 2020, pp. 715-726, in part. p. 724, il quale sottolinea opportunamente che siffatta neutralità non può tradursi in una scelta imparziale se la sua fase di progettazione non è governata da criteri improntati alla massima imparzialità. L'imparzialità, perciò, si anniderebbe nelle scelte umane del programmatore, lasciando comunque aperta la questione: dal momento che il programmatore è comunque un essere umano con idee, valutazioni, orientamenti... Sulla dirimente questione della progettazione si può vedere R. Marmo, *Algoritmi per l'intelligenza artificiale. Progettazione dell'algoritmo, dati e machine learning, neural network, deep learning*, Milano, Hoepli, 2020.

8 Riguardo a questo snodo di portata inedita, si veda, da ultimo, A. Mennicken, R. Salais (eds.), *The New Politics of Numbers: Utopia, Evidence and Democracy*, Palgrave, Mac Millan, 2022.

9 A. Simoncini, "L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà", *Rivista di biodiritto*, (15) 2019, pp. 63-89, p. 67.

10 Ivi. Su questi aspetti lo stesso autore si sofferma anche in A. Simoncini, "Sovranità e potere nell'era digitale", in T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini (a cura di,) *Diritti e libertà in internet*, Firenze, Le Monnier università-Mondadori education 2017, pp. 19 e ss.

11 Il rinvio è ancora a A. Simoncini, "L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà", cit., p. 81, il quale sull'idea della "autorità algoritmica" richiama C. Shirky, *A Speculative Post on the Idea of Algorithmic Authority*, 23 nov. 2009: <http://www.shirky.com/weblog/2009/11/a-speculative-post-on-the-idea-of-algorithmic-authority/>.

12 Si veda, *ex multis*, C. Strinati, "Algoritmi e decisioni amministrative", *Il foro amministrativo*, (7-8) 2020, pp. 1591-1602.

Il ricorso all’algoritmo, dunque, viene interpretato come vettore di giustizia, non solo come semplice mezzo ma come vera e propria *strategia funzionale* da adottare, in particolare, qualora si debbano assegnare risorse pubbliche o ruoli nella pubblica amministrazione (sempre e comunque connotati dalla scarsità), nei più diversi contesti che le istituzioni possono trovarsi davanti e rispetto ai quali debbano assumere decisioni vincolanti. Tale ricorso, se assunto come sistematico e risolutivo, prefigura quella che da più parti è stata definita come vera e propria “algocrazia”¹³.

Tuttavia, al di là, della seduzione esercitata dagli algoritmi per il fatto di poter evitare, *ex ante*, ogni forma di discussione e conflittualità rispetto alle scelte, alcuni profili problematici sono stati ben inquadrati e questo grazie, innanzitutto, alla messa in questione del loro utilizzo da parte dei motori di ricerca, il primo ambito su cui si è esercitata la critica¹⁴.

Per quanto riguarda questo aspetto, credo valga sempre il monito di Stefano Rodotà: “alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione è stata attribuita una virtù, quella di rendere la società più trasparente proprio per quanto riguarda la possibilità di controlli diffusi sul potere, su qualsiasi potere. Ma quando l’algoritmo diviene il fondamento stesso del potere esercitato da un soggetto, com’è nel caso assai enfatizzato di Google, e tutto ciò che lo riguarda è avvolto dalla massima segretezza, allora siamo davvero di fronte alla nuova versione degli *arcana imperii*, che non tutelano soltanto l’attività d’impresa, ma si impadroniscono, direttamente o indirettamente, della vita stessa delle persone”¹⁵.

Ciò che si rende necessario – come ha puntualmente argomentato Gianluigi Fioriglio¹⁶ sulla scia delle riflessioni di Rodotà – è dunque sottrarre

13 Cfr. J. Danaher, “The Threat of Algocracy: Reality, Resistance and Accommodation”, *Philosophy & Technology*, (3) 2006, pp. 245-268. Per un’analisi che vede nel trionfo dell’algoritmo una delle frontiere più decisive sul piano politico del “biopotere” si veda S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri*, Roma, Luiss University Press, 2019. Ringrazio Rosaria Piroso per aver portato la mia attenzione su questi aspetti e per l’utile confronto in merito.

14 Cfr. F. Lagioia, G. Sartor, “Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica”, *Federalismi.it*, (11) 2020, pp. 85-110.

15 S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 37- 38.

16 G. Fioriglio, “La «Dittatura» dell’Algoritmo: Motori di Ricerca Web e Indicizzazione. Profili informatico-giuridici”, *Bocconi Legal Papers*, (5) 2015, pp. 114-139, in part. pp. 133-134; Id., “Inteligencia artificial: retos para el derecho en la sociedad global”, in F.H. Llano Alonso, J. Garrido Martín (ed.), *Inteligencia artificial y derecho. El jurista ante los retos de la era digital*, Cizur Menor (Navarra), Thomas Reuters Aranzadi, 2021, pp. 113-132, in part. pp. 119-121. Cfr., sullo stesso aspetto, U. Pagallo, “Algoritmi e conoscibilità”, *Rivista di filosofia del diritto*, (1), 2020, pp. 93-106; F. Pasquale, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard University Press, 2015; F. Abbondante, “La tirannia degli algoritmi e la libertà di manifestazione del pensiero”, *i-lex*, (1-3) 2019, pp. 1-18; G. Ziccardi, “L’uso dei social network in politica tra alterazione degli equilibri democratici, disinformazione, propaganda e dittatura dell’algoritmo: alcune considerazioni informatico-giuridiche”, *Ragion pratica*, (1) 2020 pp. 51-70. Sempre sui rischi dell’estensione degli algoritmi alle diverse sfere sociali si vedano anche A. Aloisi, V. De Stefano, *Il tuo capo è un*

la persona alla “«dittatura» dell’algoritmo, emblema di una società della spersonalizzazione, nella quale scompare la persona del decisore, sostituito appunto da procedure automatizzate; e scompare la persona in sé considerata, trasformata in oggetto di poteri incontrollabili”¹⁷.

La scomparsa del decisore e/o dei decisori diventa questione che rileva specificamente, e forse a maggior ragione, anche con riguardo alle istituzioni che preservano nell’elemento decisionale la loro precipua funzione.

Si tratta di un aspetto cruciale, e assai interessante, che porta ad interrogarsi su una possibile *mutazione* delle istituzioni che va forse oltre il cambiamento e la trasformazione¹⁸ – una mutazione “macchinica”¹⁹ che porta a contrapporre la “decisione algoritmica” alla decisione politica²⁰.

In estrema sintesi, alla macchina non si chiede di realizzare ciò che un soggetto istituzionale ha deciso, ma le si chiede di decidere al suo posto, presupponendo, *ex ante*, che l’esito sarà infallibile e, come tale, “giusto”.

2. UN’IPOTESI INTERPRETATIVA: L’“ESONERO” COME PRESUPPOSTO DELL’ALGORITMO

Per affrontare la questione poc’anzi delineata, mediante gli strumenti propri di una filosofia del diritto che si interroga sulle trasformazioni delle istituzioni (in relazione ai loro obiettivi di funzionamento) e, più in particolare, sui rapporti tra intelligenza artificiale e diritto²¹, può essere utile ricorrere al

algoritmo. Contro il lavoro disumano, Roma-Bari, Laterza, 2018; M. Benasayag, *La tirannia dell’algoritmo*, Milano, Vita e Pensiero, 2020; P. Zellini, *La dittatura del calcolo*, Milano, Adelphi, 2018.

17 S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, cit., pp. 37- 38.

18 Per un inquadramento dei significati e dei diversi impieghi di questa nozione, nonché dei vari paradigmi teorici che ne hanno fatto un oggetto privilegiato d’indagine rinvio all’ottimo M. Croce, *Che cos’è un’istituzione?*, Roma, Carocci, 2010.

Per un percorso originale, volto soprattutto a recuperare i complessi istituzionali che possono sostenere al meglio o comunque in maniera crescente la soddisfazione di desideri di apertura e libertà, rinvio a U. Fadini, *Il tempo delle istituzioni. Percorsi della contemporaneità: politica e pratiche sociali*, Verona, Ombre corte, 2021.

19 In generale, sulla parabola ascendente del ricorso dell’uomo alla “macchina” si veda G. Anders, *L’uomo è antiquato*, Torino, Bollati Boringhieri, 2007.

20 Su questo specifico aspetto si veda A. Cardone, “Decisione algoritmica” vs *decisione politica*. *AI, Legge, Democrazia*, Napoli, Editoriale scientifica, 2021. Cfr., sulle origini di questo tipo di approccio, J.M. Logg, J.A. Minson A. Moore, *Algorithm appreciation: people prefer algorithmic to human judgment*, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 151, 2019, pp. 90-103. Interessanti considerazioni sono contenute in G. Bombelli, A. Lavazza, *Tecnologia, processi decisionali, sfera pubblica e diritto. Esplorazioni*, in C. Buzzacchi, P. Costa, F. Pizzolato (a cura di), *Technopolis: la città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pp. 3-34.

21 Per un ampio spettro di indagine si veda F.H. Llano Alonso, J. Garrido Martín (ed.), *Inteligencia artificial y derecho. El jurista ante los retos de la era digital*, cit., 2021. Cfr., anche, R. Campione, *La plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial: filosofía carbónica y filosofía silicica del derecho*, Madrid, Dykinson, 2020.

potenziale ermeneutico di una categoria elaborata in maniera sistematica dal filosofo e antropologo tedesco Arnold Gehlen (1904-1976): quella dell’*esonero* (*Entlastung*)²².

La forza, la potenza, l’impatto degli algoritmi sembrano poter essere ricondotti a questa categoria.

Va da subito precisato che non si può attribuire a Gehlen la paternità assoluta di tale concetto, che con termini diversi era stato già elaborato in precedenza da altri autori, come, per esempio, Max Scheler (1874-1928) e, soprattutto, Paul Alsberg (1883-1965)²³. Mentre quest’ultimo, “anticipando genialmente la teoria del *cyborg*, affermava che l’uomo è l’essere che modifica il proprio corpo dando origine a un’evoluzione extra-organica, Gehlen sosteneva invece che l’uomo è l’essere che trasforma il proprio ambiente, l’essere che grazie alla ca-

22 Siffatto concetto viene da lui introdotto, per la prima volta, soprattutto attraverso i saggi *Vom Wesen der Erfahrung* del 1936, *Die Resultate Schopenhauers* e *Das Problem des Sprachursprungs*, entrambi del 1938, fino ad arrivare a sviluppi ulteriori in *Der Mensch* (1940), e nelle opere successive, in particolare in *Urmensch und Spätkultur* (1956) e *Die Seele im technische Zeitalter* (1957). Per il primo contributo il rinvio è a A. Gehlen, *Sull’Essenza dell’esperienza*, in Id., *Prospettive antropologiche*, a cura di V. Rasini, n.e., Bologna, il Mulino, 2005, pp. 45-67.

Per una sintesi dei vari significati del concetto di *Entlastung* nel pensiero di Gehlen, si veda C. Thies, *Gehlen. Zur Einführung*, Dresden, Junius, 2000, pp. 105-115.

Entro un orizzonte d’analisi più generale, cfr. E. Zoffoli, *Zur Entlastung des Menschen, un excursus sul ruolo della democrazia: «sgravio» funzionale o libertà responsabile? Postfazione*, in H. Brunkhorst, *Habermas*, trad. it. di L. Ceppa, Firenze, Firenze University Press, 2008, pp. 83-96, in part. pp. 84-85.

23 Medico tedesco di origine ebraica con interessi umanistici, la sua figura si inserisce all’interno della corrente di pensiero dell’antropologia filosofica del primo Novecento. Per quanto la sua produzione sia limitata a una sola opera, edita nel 1922 con il titolo *Das Menschheitsrätsel. Versuch einer prinzipiellen Lösung* (Dresden, Sybillen) e successivamente modificata e ripubblicata più volte (l’ultima edizione è stata pubblicata postuma a cura di Dieter Claessens con il titolo *Der Ausbruch aus dem Gefängnis. Zu den Entstehungsbedingungen des Menschen*, Focus, Gießen 1975). Si segnala la recente edizione italiana a cura di Elena Nardelli: P. Alsberg, *L’enigma dell’uomo*. Per una soluzione biologica, Roma, Inschibboleth, 2020. La riflessione di Gehlen ha mantenuto un certo rilievo nel dibattito contemporaneo, influenzando profondamente pensatori come Hans Blumenberg e Peter Sloterdijk: cfr. H. Blumenberg, *Beschreibung des Menschen*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2006; P. Sloterdijk, “*La domesticazione dell’essere. Lo spiegarci della Lichtung*”, in Id., *Non siamo ancora stati salvati. Saggi dopo Heidegger* (2001), trad. it. Milano, Bompiani, 2004, pp. 113-184. Ad Alsberg, e alla sua idea dei “limiti corporei”, si è richiamato con finezza d’analisi Roger Campione per delinearne il “presupposto” antropologico dell’IA: R. Campione, “Introducción: homo ex machina”, in Id., *La plausibilidad del derecho en la era de la inteligencia artificial*, cit., pp. 22-23.

Per una trattazione di come alcune delle intuizioni fondamentali di Alsberg “siano ancora feconde in relazione alla questione dell’essenza della tecnica e della tecnicità dell’umano e rappresentino tuttora dei nodi problematici inerenti a qualunque tentativo di pensare l’antropogenesi” si veda M. Pavanini, “Non siamo mai stati carenti. La tecnicità costitutiva dell’esistenza umana secondo Paul Alsberg”, *S&F - Scienza e Filosofia*, (2018) 19, pp. 144-154: <https://www.scienzaefilosofia.com/wp-content/uploads/2018/07/09-19-PAVANINI.pdf>.

tegoria dell'esonero sopravvive creando un ambiente artificiale"²⁴. È, tuttavia, un dato di fatto che Gehlen abbia ripreso tale concetto definendolo in maniera sistematica e ne abbia osservato e descritto ulteriori sviluppi, facendone il nucleo centrale della sua antropologia filosofica.

L'ambiente artificiale, peraltro, può essere accostato ad una sorta di "seconda natura", concetto ben noto in filosofia, da Aristotele a Hegel, e giunto nella riflessione giuridica anche grazie all'istituzionalismo e al contributo 'sistemico' di Niklas Luhmann (1927-1998): le istituzioni, grazie al meccanismo appunto dell'esonero, consolidano la storicità dell'essere nella sua *abitudine*, preservandola dalle soluzioni di continuità e stabilizzandone la forza.

Come ha osservato Mauro Barberis, "le istituzioni, anche giuridiche, possono concepirsi come dispositivi collettivi che rimediano all'irrazionalità dell'azione individuale e ai suoi effetti. "Dispositivi" evoca il gergo di Michel Foucault ma ancor più l'inglese "devices": congegni, apparati o reti di produzione umana che, oltre a divenire una sorta di habitat naturale – una "seconda natura" – degli umani, rischiano sempre di strumentalizzarli, invece che di servir loro da strumenti"²⁵.

Più precisamente, un esonero è un'attività agevolante, in genere legata a un *oggetto tecnico* – come un utensile o una macchina – o a un *comportamento codificato* – come quello promosso da una istituzione –, che permette al singolo individuo di non impiegare tempo nel pensare a come superare una condizione mondana, ma di risolverla senza dissipare energie, che possono quindi essere impiegate per altre attività (ciò, per inciso, avrebbe secondo Gehlen permesso di dispiegare le facoltà peculiari dell'uomo, come il pensiero astratto).

Anche le istituzioni hanno a che fare con l'esonero: se la sopravvivenza dell'essere umano è legata a doppio filo con la disciplina, le istituzioni sono, per Gehlen, *necessarie* in un senso profondo che non contempla una vera e propria libertà, o – più precisamente – la libertà si configura come una sorta di autodisciplina, come esercizio del sé.

Se infatti la relazione con la natura, quella che lo fa *stare al mondo*, la sua condizione d'esistenza, non è regolata istintivamente, l'uomo deve necessariamente orientare il suo comportamento, senza soluzione di continuità, verso una stabilizzazione del suo mondo. Per questo la sua azione non è libera, ma sottostà a questo *onere*²⁶.

24 G. Cusinato, "Le domande dell'antropologia filosofica", *Dialeghetai*, 25 ottobre (2010): <https://mondodomani.org/dialeghetai/articoli/guido-cusinato-03>.

25 M. Barberis, "Dopo Romano. Istituzioni, razionalità, populismo", *Jura Gentium*, (2) 2018, fascicolo monografico a cura di Stefano Pietropaoli e Thomas Casadei, pp. 129-142, p. 138.

26 Mi pare scaturiscano proprio da questi esiti le critiche elaborate da Jürgen Habermas nei confronti di Gehlen: J. Habermas, "Arnold Gehlen. La crisi delle istituzioni" (1956), in J. Habermas, *Profili Politico-filosofici* (1981), a cura di L. Ceppa, Milano, Guerini Associati, 2000, pp. 73-78.

Per un'analisi del pensiero del filosofo e antropologo tedesco si vedano: U. Fadini, *Il corpo imprevisto: filosofia, antropologia e tecnica in Arnold Gehlen*, Milano, Franco Angeli, 1988; M. Lo Russo, *I corpi e le istituzioni: studio su Gehlen*, Bari, Palomar, 1996; V. D'Anna,

In questo senso le istituzioni costituiscono la bussola che guida il processo storico dell'esistenza della società. Esse, infatti, regolerebbero le relazioni mondane, e in generale le relazioni con l'ambiente e tra gli individui. Sarebbero necessarie, dunque, alla vita sociale e, in definitiva, alla sopravvivenza stessa dell'uomo.

Credo si possa affermare che, nell'epoca della pervasiva diffusione di *big data*²⁷ e algoritmi, sono le istituzioni stesse a ritrovarsi, per così dire, nella condizione di aver necessità dell'esonero.

Come è stato rilevato:

“[I]a creazione dei Big Data è facilitata dal fatto che l'uso di ogni sistema informatico dà luogo alla raccolta di dati digitali concernenti le interazioni con lo stesso sistema. La massiva digitalizzazione dei dati ha infatti preceduto lo sviluppo della maggior parte delle applicazioni d'intelligenza artificiale. Per esempio, innumerevoli dati vengono raccolti ogni secondo dai computer che mediano transazioni economiche (in particolare nel commercio elettronico), dai sensori che controllano oggetti fisici (per esempio, veicoli e dispositivi domestici), dalla gestione dei flussi di attività amministrative (per esempio, banche, trasporti, e gestione delle imposte), da dispositivi di sorveglianza (per esempio, telecamere su strada) e infine dai sistemi usati per attività non commerciali (per esempio, accesso a Internet, ricerca di dati, reti sociali).

Questi flussi di dati sono oggi integrati in un'infrastruttura globale universale per la comunicazione, l'accesso alle informazioni, la fornitura di servizi pubblici e privati. Tale struttura, che si incentra su Internet ma non si limita ad essa, opera mediante algoritmi che indirizzano e trasmettono i dati, e mediano l'accesso a contenuti e servizi, selezionando per noi informazioni e opportunità. Tale infrastruttura connette oggi più di 30 miliardi di dispositivi fra loro interconnessi – computer, telefoni, mezzi di trasporto, macchine industriali, telecamere, ecc. –, che generano un'enorme quantità di dati elettronici, decine di volte superiore a tutti i dati registrati in forma analogica

L'uomo fra natura e cultura: Arnold Gehlen e il moderno, Bologna, Clueb, 2001; V. Rasini, *L'agire dell'uomo: sul pensiero di Arnold Gehlen*, Milano-Udine, Mimesis, 2018. Cfr., anche, F.G. Di Paola, *La teoria sociale di Arnold Gehlen*, Milano, Franco Angeli, 1984; M.T. Pansera, *L'uomo progetto della natura: l'antropologia filosofica di Arnold Gehlen*, prefazione di V. Cappelletti, Roma, Studium, 1990; Ead. (a cura di), *Il paradigma antropologico di Arnold Gehlen*, Milano-Udine, Mimesis, 2005; Ead., *La costellazione dell'umano: la sintesi antropologica di Arnold Gehlen*, Milano, Meltemi, 2019. Per una recente disamina della sua teoria delle istituzioni rinvio a F.T. Baciero Ruiz, “La filosofía de las instituciones de Arnold Gehlen. Una reivindicación”, *Azafea. Revista de filosofía*, (23) 2021, pp. 189-214.

27 In tema di *big data* si vedano, *ex multis*: V. Mayer-Schönberger, K. Cukier, *Big Data*, New York, Harcourt, 2013; D.E. Holmes, *Big data: a very short introduction*, Oxford, Oxford University Press, 2017; F. Faini, *Data society: governo dei dati e tutela dei diritti nell'era digitale*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019; M. Palmirani, “Big data e conoscenza”, *Rivista di filosofia del diritto*, (1) 2020, pp. 73-92; M. Palmirani, S. Sapienza, “Big Data, Explanations and Knowability”, *Ragion pratica*, 2 (2021), pp. 349-364; M. Burri, *Big data and global trade law*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021. Interessanti considerazioni sono contenute anche in V. Ferrari, “Note socio-giuridiche introduttive per una discussione su diritto, intelligenza artificiale e big data”, *Sociologia del diritto*, (3) 2020, pp. 9-32.

nella storia dell'umanità. I flussi di dati tra macchine sono già oggi molto superiori alle comunicazioni umane²⁸.

In questo contesto l'algoritmo, inteso come un processo automatizzato, pare aver acquisito maggior rilievo rispetto alle classiche modalità decisionali delle istituzioni, esautorandole e, *de facto*, giungendo a soppiantare alcune loro precipue modalità di funzionamento. Ciò che lo caratterizza è una "forza pratica" che finisce per catturare il soggetto istituzionale stesso e, conseguentemente, le sue decisioni²⁹. La sua finalità, tuttavia, sarebbe indifferente al *sensu etico*³⁰, cioè all'assicurazione di relazioni mondane stabili, e regolerebbe le strutture umane – sostengono i critici più radicali – solo in vista del consumo e/o del profitto di pochi, arrivando a far mutare, dal profondo, le forme istituzionali stesse, in realtà plasmate da poche multinazionali tecnologiche potentissime, *big player over the top*³¹.

Infinite sono le possibilità offerte da basi di dati sempre più estese e dettagliate. Uno specifico algoritmo (meglio: una ramificazione di algoritmi) predispone una scelta che ritiene essere la più rilevante, che forse troveremo poco pregnante ma che di certo nasconde infinite altre possibilità di informazione e conoscenza.

Eppure questo algoritmo, questa unica e parziale logica, viene intesa ormai comunemente come la logica, la spiegazione, la risposta, la soluzione, univocamente, esclusivamente, infallibilmente. Le dinamiche dei processi istituzionali, in questa prospettiva, sembrano procedere per forza «oggettiva», in ragione dell'imperativo imposto all'algoritmo (efficienza, efficacia, rapidità), aggirando la necessaria 'mediazione' che un'istituzione inevitabilmente persegue e mette in atto in ogni sua 'decisione' a partire da una visione comprensiva dei problemi, delle soluzioni, dei possibili conflitti e dei relativi risvolti. La mediazione stessa non sembra più possibile, poiché si tecnicizza, è inscritta nel 'codice' e ridotta a sequenza calcolabile (ma non sempre intellegibile) di dati, come in una sorta di "gabbia d'acciaio" post-moderna, sottratta alla politica.

28 F. Lagioia, G. Sartor, "Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica", cit., p. 89.

29 Cfr. A. Simoncini, "L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà", cit., pp. 69-71, il quale spiega così la "forza pratica" dell'algoritmo e la sua azione: "una volta introdotto un sistema automatico di decisione all'interno di un processo decisionale umano, il sistema automatico tende, nel tempo, a *catturare la decisione stessa*" (ivi, p. 81; corsivo mio).

30 Su questi profili si vedano le efficaci considerazioni contenute in F.H. Llano Alonso, "L'etica dell'intelligenza artificiale nel quadro giuridico dell'Unione europea", *Ragion pratica*, (2) 2021, pp. 327-348. Cfr., anche, N. Belloso Martín, *La necesaria presencia de la ética en la robótica: la roboética y su incidencia en los derechos humanos*, *Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito*, (2) 2018, pp. 81-121. Più in generale: L. Palazzani, *Tecnologie dell'informazione e intelligenza artificiale. Sfide etiche al diritto*, Roma, Studium, 2020.

31 Cfr. S. Pietropaoli, "Da cittadino a user. Capitalismo, democrazia e rivoluzione digitale", in A. Cavaliere - G. Preterossi (a cura di), *Capitalismo senza diritti?*, Milano-Udine, Mimesis, 2021, pp. 31-41.

Entro siffatta logica, le decisioni e i risultati degli algoritmi non si discutono: come si è già messo in evidenza, sono già, *ex ante*, il giusto esito di una procedura.

3. I RISCHI DELLA SOCIETÀ ALGORITMICA

Dalle implicazioni di questo processo, emergono così, come è stato rilevato da più parti, alcuni rischi.

Mi soffermo, in questa sede, su due di essi che paiono rimandare alla logica di funzionamento dell'algoritmo e, al tempo, stesso allo svuotamento delle funzionalità specifiche delle istituzioni.

Il primo è quello che porta verso una “deresponsabilizzazione generalizzata”, in caso di errori, o effetti collaterali, come tali indesiderati (e, *incredibile dictu*, imprevisti). Il disastro ferroviario, la somministrazione sbagliata di farmaci, l'incidente industriale saranno sempre più addossati all'algoritmo, il quale potrà diventare il capro espiatorio ideale: anonimo, impersonale, incomprensibile ai più. Dovremmo essere sempre consapevoli che, allo stato attuale dell'intelligenza artificiale, dietro e sopra un algoritmo c'è – in realtà, e questo sì indiscutibilmente – qualcuno che lo ha ideato, progettato e scritto e che ha fatto determinate scelte nell'introdurre alcune istruzioni anziché altre. Così come dovremmo sempre ricordarci che l'algoritmo offre una o più risposte rilevanti rispetto ai determinati parametri, umanamente ritenuti ottimali, ma che possono *non* essere pertinenti al contesto e alle situazioni specifiche.

Un secondo rischio pare spingere verso quello che si potrebbe definire, per richiamare ancora Gehlen, un “esonero cognitivo”, così che la pervasività degli algoritmi³², ciò che definisce una vera e propria “società algoritmica”³³, conduce a rinunciare, in concreto, a capire vari aspetti del mondo in cui viviamo e delle sue dinamiche, e anche in base a cosa assumeremo alcune decisioni o altre³⁴.

E soprattutto nemmeno ci porremo il problema di chi e perché ha creato quel tale algoritmo, perché il rischio è quello che degli algoritmi, di queste

32 A tal proposito Michele Mezza parla di un “ecosistema di calcolo”, di uno “straordinario fenomeno di pervasività globale che in pochissimi lustri, con un'istintività mai riscontrata in passato, si è identificato in ogni comunità antropologica, a ogni latitudine geo-culturale” (M. Mezza, *Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e conflitto*, prefazione di G. Giorello, Roma, Donzelli editore, 2018, p. 33).

33 Cfr. M. Schuilenburg, R. Peeters, *The Algorithmic Society. Technology, Power, and Knowledge*, London-New York, Routledge, 2021; H.-W. Micklitz, O. Pollicino, A. Reichman, A. Simoncini, G. Sartor, G. De Gregorio (eds.), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, Cambridge, Cambridge University Press, 2021.

34 Su questi profili rinvio nuovamente a A. Cardone, “Decisione algoritmica” vs decisione politica. *AI, Legge, Democrazia*, cit.

*black box*³⁵ contemporanee, si finisca per conoscere solo gli *effetti* ma non i processi e le logiche. In questo consiste, del resto, quella che è stata appunto chiamata la loro forza pratica: essa “solleva il decisore dal *burden of motivation*, dal peso dell’esame e della motivazione”³⁶, appunto lo esonera, lo sgrava.

Potremmo però osservare, d’altro canto, che anche l’esonero mette in moto processi ambivalenti. La tecnica e le enormi e indefinite potenzialità che da essa si sprigionano mutano l’esonero stesso, la sua natura: da elemento di “ausilio” diviene, anch’esso, onere, per l’inatteso (imprevisto) suo risvolto di risultare fonte di sempre nuovi oneri. Gehlen, in proposito, parla di “eccesso di esonero”³⁷: con questa espressione, egli intende indicare una situazione dannosa nel momento in cui tale dispositivo, sollevando l’uomo da determinati impegni, favorisce la liberazione di energie in eccesso, non canalizzate, che possono generare instabilità e che possono diventare un pericolo per la salute e la sopravvivenza dell’uomo stesso.

Gli effetti di una tecnologia sempre più in evoluzione, la quale fornisce inediti strumenti e inedite possibilità all’essere umano, lo costringono anche a doversi far carico di nuovi oneri, dovendo acquisire nuove e complesse competenze per padroneggiare tali strumenti e gli effetti ad essi connessi (a meno che non si adagi su una nuova forma di “servitù volontaria”³⁸): questi ultimi possono essere “effetti collaterali”, indesiderati, che anziché far conseguire esiti giusti, determinano effetti ingiusti, come per esempio nel caso di concrete, e niente affatto virtuali, forme di discriminazione³⁹.

35 F. Pasquale, *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, cit.

36 A. Simoncini, “Verso la regolamentazione della Intelligenza Artificiale. Dimensioni e governo”, *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, (2) 2021, pp. 411-417, p. 417. Su come il “governo con gli algoritmi” offra la possibilità di liberarsi – e dunque, appunto, sgravarsi – “dal peso cognitivo (spesso notevole) che la scelta in autonomia richiede” ha portato l’attenzione anche Ota De Leonardis entro una più ampia disamina della “governance dei numeri”: O. De Leonardis, “Postfazione. Il Mercato Totale. Su Diritto e Democrazia”, in A. Supiot, *La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell’orizzonte della mondializzazione*, a cura di A. Allamprese, L. D’Ambrosio, Milano-Udine, Mimesis, 2020, pp. 167-189, in part. p. 181.

37 A. Gehlen, “Das Bild des Menschen im Lichte der modernen Anthropologie”, *Merkur*, (6) 1952, pp. 533-545 (trad. it. “L’immagine dell’uomo e l’antropologia moderna”, in A. Gehlen, *Antropologia filosofica e teoria dell’azione*, a cura di E. Mazzarella con introd. di K.S. Rehberg, Napoli, Guida, 1990, pp. 169-184; l’espressione menzionata nel testo si trova a p. 179). Si veda anche A. Gehlen, *Prospettive antropologiche. L’uomo alla scoperta di sé*, cit., pp. 85-102, p. 95.

38 Cfr. T. Menissier, “La servitù volontaria nella società algoritmica”, *Filosofia politica*, (1) 2022, pp. 85-100.

39 Per un quadro d’insieme rinvio a F. Lagioia, G. Sartor, *Profilazione e decisione algoritmica: dal mercato alla sfera pubblica*, cit., in part. pp. 92-97. In una letteratura in espansione si vedano: J. Kleinberg, J. Ludwig, S. Mullainathan, C.R. Sunstein, “Discrimination in the age of algorithm”, *Journal of Legal Analysis*, (10) 2018, pp. 113-174; C.R. Sunstein, “Algorithms, correcting biases”, *Social Research*, (2) 2019, pp. 499-511.

4. VERSO UNA “NUOVA FENOMENOLOGIA DELLA REGOLAZIONE”?

Il ricorso all'utilizzo di algoritmi mette dunque in discussione due cardini del pensiero quali l'*elaborazione strategica* (che indica indirizzi di azione) e la *responsabilità delle scelte* (che dovrebbe prevenire effetti non graditi e, nell'ottica di un'istituzione, ingiusti).

Come si è accennato, l'algoritmo può essere discriminatorio e determinare specifiche forme di ingiustizia e questo accade quando l'algoritmo predittivo⁴⁰ è costruito su un set di dati che è già in partenza discriminatorio.

È il principio noto tra i *data scientists* come GIGO – “garbage in garbage out” – per cui un algoritmo non può che riflettere la qualità dei dati su cui è costruito.

Determinazioni discriminatorie, o comunque ingiuste⁴¹ (in tema di reclutamento, progressione di carriera, prestiti, premi assicurativi, ecc.) possono essere adottate in molti casi e contesti, in base a un più ampio insieme di caratteristiche personali: dalla situazione economica, alle condizioni di salute, alla residenza, alle scelte e vicende della vita, ai comportamenti online e offline, ecc.

Rispetto a questo tipo di esiti, si sono delineati due possibili strategie, non necessariamente disgiunte l'una dall'altra: una si basa sulla *negoiazione*⁴², l'altra sull'idea di *regolazione*.

40 Per una disamina critica dell'elemento della “predittività” – che costituisce un aspetto basilare della logica algoritmica – con specifico riguardo al contesto dell'esperienza giuridica si possono vedere, da ultimo, G. Zaccaria, “Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive”, e N. Lettieri, “Contro la previsione. Tre argomenti per una critica del calcolo predittivo e del suo uso in ambito giuridico”, *Ars interpretandi*, (1) 2021, rispettivamente alle pp. 29-52 e pp. 83-96.

41 Il caso del software Compass, negli Stati Uniti, riguardante il rischio di recidiva che ha condotto all'errore nella sua predizione, sovrastimando sistematicamente il rischio per gli imputati neri ed altrettanto sistematicamente sottostimando il rischio per i bianchi; i casi di intelligenza artificiale applicata al riconoscimento facciale; ancora i casi, in ambito lavorativo, in cui membri di un determinato gruppo possono subire discriminazioni quando quel gruppo è rappresentato solo da un sottoinsieme molto piccolo del cosiddetto “insieme di addestramento”, poiché ciò ridurrà l'accuratezza delle previsioni per quel determinato gruppo (si consideri, ad esempio, il caso di un'azienda che abbia assunto poche donne in passato e che utilizzi i propri registri storici delle assunzioni come insieme di addestramento): sono solo alcuni degli esempi citati in letteratura. Per l'analisi di alcuni di questi casi rinvio a A. Simoncini, “L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà”, cit., in part. pp. 84-86. Si veda anche A. Simoncini, S. Suweis, “Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale”, *Rivista di Filosofia del diritto*, (1) 2019, pp. 87-106. Per una disamina d'insieme: C. O'Neill, *Weapons of math destruction: how big data increases inequality and threatens democracy*, New York, Crown, 2016. Sulle possibili modalità di prevenzione delle discriminazioni algoritmiche si vedano: S. Vantin, *Il diritto antidiscriminatorio nell'era digitale. Potenzialità e rischi per le persone, la pubblica amministrazione, le imprese*, Milano, Wolters-Kluwer-Cedam, 2021; Ead., *Inteligencia artificial y derecho antidiscriminatorio*, in F.H. Llano Alonso, J. Garrido Martín (ed.), *Inteligencia artificial y derecho. El jurista ante los retos de la era digital*, cit., pp. 367-384.

42 N. Lettieri, *Antigone e gli algoritmi: un approccio giusfilosofico*, Modena, Mucchi editore, 2021, pp. 50 ss.

La prima delinea indirizzi che meritano senz'altro di essere perseguiti e che implicano un'estensione delle competenze che rendono consapevoli cittadini e cittadine delle varie possibilità e articolazioni della “società algoritmica”, nonché delle sue “chiavi di accesso”⁴³.

In questo modo le istituzioni possono esercitare un ruolo per così dire correttivo: nel promuovere appunto consapevolezza, in termini di “cittadinanza digitale”⁴⁴; nell'abbattere i vari “divari digitali”⁴⁵; nel rendere ben visibili e trasparenti – e quindi anche sottoposti a discussione e vaglio critico – i percorsi che conducono all'adozione di algoritmi, non solo nella logica dell'esonero, ma in quella – decisiva – di una trasparenza che mira ad evitare esiti discriminatori e ingiusti⁴⁶.

Resta aperto tuttavia un nodo: alle istituzioni spetta, per costituzione, non solo la funzione di amministrare e decidere (ricorrendo a vari mezzi e strumenti, da ultimo anche a quello degli algoritmi) ma anche quella di orientare, ossia di regolamentare entro precisi indirizzi e, appunto, orientamenti⁴⁷.

Sotto questo profilo, ad essere decisiva è la concreta possibilità di una regolazione degli algoritmi e dunque un margine effettivo, per le istituzioni, nel mantenere la loro finalità di orientamento e di indirizzo.

Una strategia volta alla regolazione prende le mosse da quanto di recente ha affermato la Commissione Europea a proposito dell'intelligenza artificiale, sottolineando il bisogno del “controllo umano” sugli algoritmi e, in particolare, delle istituzioni pubbliche nel contrasto alle ingiustizie potenzialmente nascoste nei sistemi di decisione algoritmica.

Nel considerando n. 71 del Regolamento 679/2016, si afferma che

“tenendo in considerazione le circostanze ed il contesto specifici in cui i dati personali sono trattati, è opportuno che il titolare del trattamento utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione, metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori e al fine di *garantire la sicurezza*

43 Si veda su questi profili D. Roccaro, “La chiave di accesso alla «società algoritmica»”, *Ars Interpretandi*, (1) 2021, pp. 69-82.

44 Cfr., da ultimo, S. Scagliarini, “I diritti costituzionali nell'era di internet: cittadinanza digitale, accesso alla rete e net neutrality”, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche*, cit., pp. 3-15; G. Pascuzzi, *La cittadinanza digitale: competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Bologna, il Mulino, 2021.

45 Cfr., da ultimo, S. Vantin, “*Digital divide*. Discriminazioni e vulnerabilità nell'epoca della rete globale”, in Th. Casadei, S. Pietropaoli (a cura di), *Diritto e tecnologie informatiche*, cit., pp. 233-245.

46 Sulla questione della trasparenza, sono particolarmente persuasive le argomentazioni contenute in F. Corigliano, *I nodi della trasparenza*, Roma, Studium, 2018; Id., “La rivincita di Protagora. Ideologia della trasparenza e recenti trasformazioni dell'ordinamento italiano”, *Lo Stato*, (16) 2021, pp. 263-282.

47 Cfr., su questi aspetti, C. Donolo, *L'intelligenza delle istituzioni*, Milano, Feltrinelli, 1997; O. De Leonardis, *Le istituzioni. Come e perché parlarne*, Roma, Carocci, 2001.

dei dati personali secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell’interessato e che *impedisca tra l’altro effetti discriminatori* nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dello status genetico, dello stato di salute o dell’orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti”⁴⁸.

Come ha assai puntualmente osservato Andrea Simoncini, occorre tendere ad una “regolazione effettiva, di livello sovra-nazionale e sovra-legislativo, riguardante le tecnologie, volta ad evitare il verificarsi di violazioni delle libertà fondamentali non più (o molto difficilmente) rimediabili una volta che esse sono state diffuse”⁴⁹.

Una strada da percorrere, dunque, diviene quella di “far sì che il valore (dunque il senso) della tutela della dignità della persona e della sua libertà, divengano parte integrante della formazione di coloro che poi elaboreranno tecnologie. Di qui il ruolo decisivo delle agenzie formative, ovvero delle associazioni professionali o accademiche”⁵⁰.

Per ovviare dunque ai deficit di effettività (che possono tradursi anche in discriminazioni), la regolamentazione della IA in generale e, a maggior ragione nell’ambito della pubblica amministrazione, dovrà necessariamente utilizzare un “registro normativo a geometria variabile, capace di adeguarsi alle diverse dimensioni del problema”⁵¹.

Di qui l’esigenza di un vero e proprio sistema di governo delle opzioni regolatorie, che possa allocare razionalmente le fonti di regolazione al fine di massimizzare la tutela dei diritti e delle libertà e prevenire il rischio di discriminazioni ed esiti ingiusti. Insomma: ciò che pare imprescindibile è una “nuova fenomenologia della regolazione”⁵², che sappia *orientare*, oltre che negoziare, ma che soprattutto eviti alle istituzioni di assecondare o, addirittura, di subire passivamente le procedure algoritmiche (e, in tal modo, di farsi catturare dal loro potere seduttivo).

48 Reg. GDPR considerando n. 71 (corsivo mio). Sottolineando la rilevanza di questo testo, Simoncini parla della non discriminazione come “principio fondamentale” e, tuttavia, “‘latente’ nella trama normativa del diritto euro-nazionale” (A. Simoncini, “L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà”, cit., p. 84).

49 Ivi, p. 87.

50 Ivi, p. 88.

51 A. Simoncini, “Verso la regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale. Dimensioni e governo”, cit. p. 417.

52 Ivi, p. 411. In direzione analoga si muovono le puntuali argomentazioni sviluppate da S. Scagliarini, “La tutela della privacy e dell’identità personale nel quadro dell’evoluzione tecnologica”, *Consulta Online*, (2) 2021, pp. 564-697, in part. pp. 599 ss.: <https://www.giurcost.org/studi/scagliarini4.pdf>.

Su questo aspetto decisivo si vedano i contributi raccolti in H.-W. Micklitz, O. Pollicino, A. Reichman, A. Simoncini, G. Sartor, G. De Gregorio (eds.), *Constitutional Challenges in the Algorithmic Society*, cit.